

Codice A1813C

D.D. 7 marzo 2022, n. 560

R.D. n. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 20/2022 relativa a "Lavori di sistemazione del Rio d'Envie" in Comune di Prali. Richiedente: Comune di Prali (TO).



ATTO DD 560/A1813C/2022

DEL 07/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i. Autorizzazione idraulica n. 20/2022 relativa a "Lavori di sistemazione del Rio d'Envie" in Comune di Prali.
Richiedente: Comune di Prali (TO)

In data 14.12.2021 con note prot. 6057 e 6058 (registrate a protocollo regionale rispettivamente ai num.i 60013/A1813B e 60033/A1813B del 17.12.2021) il Comune di Prali ha presentato richiesta per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004 e s.m.i., per lavori di sistemazione idraulica del Rio Envie. Con successiva nota prot. 6089 del 16.12.2021 (ns prot. 60513/A1813B del 21/12/2021) sono stati sostituiti alcuni elaborati.

L'intervento di minimizzazione del rischio idrogeologico, prevede la realizzazione di una briglia selettiva da ubicarsi a monte dell'abitato che avrà la funzione di vasca di accumulo per le colate detritiche e per i fenomeni valanghivi; sono inoltre previste opere lineari di protezione e contenimento valanghe a cui è particolarmente esposto il bacino e l'asta del rio Envie.

In particolare gli interventi previsti sono i seguenti:

- a monte della briglia di trattenuta già esistente in prossimità dell'apice di conoide, realizzazione di briglia selettiva a rostri isolati in c.a. poggiante su platea in c.a. di dimensioni variabili tra 21,50 m e 25,10 m di lunghezza (trasversalmente all'alveo) x 9,00 m di larghezza x 0,60 m di spessore, impostata su n. 57 micropali di diametro 25 cm, interasse 1,05 m, profondità d'infissione 6,00 m; la briglia sarà munita di n. 8 rostri in c.a., spessore 0,60 m, posti ad una distanza uno dall'altro di 1,50 m, di altezza 5,80 m; i rostri saranno protetti verso monte da una copertina in acciaio spessore 3 mm. La briglia avrà una gaveta di altezza 1,20 m e larghezza pari a 18,30 m e sarà munita di muri d'ala di lunghezza, in destra idrografica pari a 13,90 m e in sinistra pari a 5,40 m;
- realizzazione di area di deposito a monte della briglia in progetto mediante asportazione di materiale litoide; al fine di garantire la stabilità del fondo alveo, a monte della briglia, all'interno della suddetta area di deposito è prevista la realizzazione di 5 ordini di soglie, di lunghezza

variabile (trasversalmente all'alveo) tra 28 m e 32 m, e altezza complessiva pari a 3,00 m, di cui 1,00 m di fondazione e 2,00 m fuori alveo, larghezza fondazione 3,00 m ed in testata 1,00 m; le fondazioni saranno costituite da massi reperiti in alveo, i paramenti da blocchi regolari provenienti da cava;

- realizzazione di mantellata in sponda destra idrografica in massi reperiti in alveo, lungo tutto lo sviluppo dell'area di deposito;
- realizzazione a valle della briglia, di pavimentazione costituita da massi di cava intasati in cls di dimensioni pari a 26,00 m (trasversalmente all'alveo) x 17,00 m (longitudinalmente all'alveo);
- realizzazione di pista in destra idrografica di larghezza pari a 3,00 m per garantire l'accesso dei mezzi di manutenzione all'area di deposito;
- realizzazione di scogliera in massi ciclopici provenienti da cava, di altezza variabile massima fuori alveo pari a 4,20 m e fondazione spessore 1,00 m, a sostegno della pista di manutenzione e del riporto realizzato per garantire le pendenze; l'opera è prevista in sponda destra idrografica per una lunghezza di circa 53,00 m tra la nuova briglia in progetto e la controbriglia esistente;
- realizzazione, a valle del sistema di briglie di trattenuta sopra descritto, di tre opere di sopraelevazione per la protezione dell'abitato da fenomeni valanghivi, ed in particolare:
 - rilevato arginale in massi di cava in area golenale, in destra idrografica, avente sviluppo di 39,00 m, altezza fuori alveo pari a 2,00 m, profondità fondazione pari ad 1,00 m, larghezza alla base pari a 3,00 m ed in sommità 2,00 m;
 - sopraelevazione della scogliera presente in sponda sinistra tramite realizzazione di nuova scogliera a tergo di quella esistente, di lunghezza pari a 26,00 m, larghezza pari a 2,00 m, fondazione di profondità pari a 2,50 m e altezza della parte sopraelevata pari a 1,50 m. A tergo della nuova scogliera è previsto imbottimento con materiale di risulta degli scavi per minimizzare impatto ambientale ed aumentare la stabilità;
 - sopraelevazione arginale del muro di sponda presente in sinistra idrografica, posto a lato del sentiero esistente che costeggia il rio d'Envie, tramite un contromuro in c.a. di sviluppo complessivo pari a 39,00 m, larghezza pari a 0,50 m, e sopraelevazione rispetto al muro esistente pari a 2,00 m; il piede di fondazione avrà larghezza 2,60 m e spessore 1,00 m;
- ricalibratura sezione d'alveo con rimozione dei trovanti e ciottoli dall'alveo di magra e riposizionamento alla base delle sponde al fine di ridistribuire le portate di magra e di morbida all'interno del rio nel tratto regimato, per una lunghezza complessiva di 450,00 m.

All'istanza sono allegati gli elaborati costituenti il Progetto definitivo, redatto dall'Ing. Franco Picotto, dello studio SIA professionisti associati, costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, dai seguenti elaborati:

- Elab. 1 – Relazione tecnico-illustrativa
- Elab. 3 – Relazione idraulica
- Elab. 4 – Relazione di calcolo strutturale
- Elab. 12 – Relazione Geologica
- Tavola 1 Localizzazione area di intervento
- Tavola 2 Planimetria generale area di intervento
- Tavola 3 Stato di fatto – Planimetria
- Tavola 4 Stato di fatto – Sezioni 1-2-3-4-5-6
- Tavola 5 Stato di fatto – Sezioni 7-8-9-10
- Tavola 6 Stato di fatto – Sezioni 11-12
- Tavola 7 Stato di fatto – Sezioni 13-14
- Tavola 8 Stato di fatto – Sezioni 15-16
- Tavola 9 Stato di fatto – Sezioni 17-18-19-20-21
- Tavola 10 Stato di fatto – Sezioni 22-23-24

- Tavola 11 Opere in progetto – Planimetria
- Tavola 12 Opere in progetto – Planimetria “A”
- Tavola 13 Opere in progetto – Planimetria “B”
- Tavola 14 Opere in progetto – Planimetria “C”
- Tavola 15 Opere in progetto – Sezioni 1-2-3-4-5-6
- Tavola 16 Opere in progetto – Sezioni 7-8-9-10
- Tavola 17 Opere in progetto – Sezioni 11-12
- Tavola 18 Opere in progetto – Sezioni 13-14
- Tavola 19 Opere in progetto – Sezioni 15-16
- Tavola 20 Opere in progetto – Sezioni 17-18-19-20-21
- Tavola 21 Opere in progetto – Sezioni 22-23-24
- Tavola 22 Opere in progetto briglia selettiva – Tracciamento setti
- Tavola 23 Opere in progetto briglia selettiva – Carpenterie fondazioni
- Tavola 24 Opere in progetto briglia selettiva – Sezioni 7,12,13,14,15
- Tavola 25 Opere in progetto briglia selettiva – Particolari - Strada di accesso - Estratto Sez. 3-4-5-6; Soglie in massi - Estratto Sez. 14;
- Tavola 26 Opere in progetto briglia selettiva – Particolari - Muro in c.a. - estratto sez. 17-18-19; Scogliera in massi - estratto sez. 19-20-21; Scogliera in massi - estratto sez. 22-23-24;

Il Comune di Prali ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto con D.G. n. 78 del 13.12.2021.

Pertanto, sulla base della successiva analisi della documentazione pervenuta, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli

ambienti acquatici;

- vista la L.R.15 del 9/07/2020 ed in particolare l'art. 37 comma 3 e la DGR 5/03/2021 n. 4-2929 "Legge regionale 15/2020, articolo 37. Disposizioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica. Criteri e le modalita' per la cessione dei materiali litoidi estratti. Integrazione dell'allegato B della D.G.R. 21-1004 del 9 febbraio 2015";
- visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino di cui alla nota in data 17.12.2021 prot. n. 142023 (pervenuto in data 21/12/2021 prot. n. 60636/A1813B), già inviato anche al comune di Prali;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Prali ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sostegno e di trattenuta (briglia in c.a. e micropali di fondazione, scogliera a sostegno della pista, muro in c.a. a protezione dalle valanghe, scogliera di sopraelevazione in sponda sinistra e rilevato arginale in massi in sponda destra), nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.), ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti (D.M. 17.01.2018);
3. il piano di appoggio della fondazione delle soglie in massi, poste a monte della nuova briglia, e della pavimentazione in massi intasati in cls, a valle della suddetta opera, dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depresso di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
4. il piano di appoggio della scogliera in destra idrografica a sostegno della pista di manutenzione, dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depresso di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso, in particolare tra le sezioni 2 e 4 a valle della briglia di trattenuta esistente;
5. Il muro in c.a. di sopraelevazione del muro spondale esistente in sinistra idrografica, dovrà avere piano di appoggio posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depresso di fondo alveo in particolare nelle sezioni 17 e 18, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
6. la scogliera in massi posta a tergo della scogliera esistente quale sopraelevazione della stessa, in sinistra idrografica, dovrà avere il piano delle fondazioni posto almeno ad una quota inferiore di 1,00 m rispetto alla quota più depresso di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
7. i cinque ordini di soglie dovranno essere adeguatamente immorsate all'interno della sponda sia

in sinistra che in destra idrografica; la scogliera in destra idrografica a sostegno della pista di manutenzione dovrà essere adeguatamente attestata alle strutture delle briglie selettive in progetto ed esistenti; la scogliera in massi, posta in sinistra idrografica a tergo della scogliera esistente, dovrà essere adeguatamente risvoltata a monte ed a valle all'interno della sponda;

8. i massi costituenti i 5 ordini di soglie, la pavimentazione intasata in cls, le difese spondali in sinistra ed in destra e il rilevato arginale, dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità e dovranno avere diametro minimo pari a 0,85 m come risultante dalla verifica al trascinamento;
9. in merito alla pavimentazione in massi intasata in cls a valle della nuova briglia, dovranno essere utilizzati massi di cava come previsto dal Computo Metrico Estimativo, adeguando la descrizione riportata in Relazione Tecnico-illustrativa e nei profili longitudinali di Tav. 18; inoltre la rappresentazione grafica di tale pavimentazione dovrà essere riportata anche in planimetria e sulle sezioni trasversali;
10. a livello di progettazione esecutiva dovrà essere puntualmente determinato il previsto volume di accumulo della piazza di deposito in progetto, tramite apposite sezioni e relativo calcolo dei volumi (da trasmettere al settore scrivente);
11. l'estrazione/movimentazione del materiale d'alveo dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua; tali scavi e movimentazioni dovranno essere eseguiti in senso longitudinale, parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
12. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi;
13. il materiale litoide demaniale in esubero dovrà essere conteggiato in modo analitico tramite apposite sezioni trasversali e relativo calcolo dei volumi (da trasmettere al settore scrivente a seguito della redazione del progetto esecutivo), anche ai fini della quantificazione del canone demaniale; a tal proposito dovrà essere risolta la discrepanza tra il volume indicato in Relazione Tecnico Illustrativa (Elab. 1), quantificato in 7.852 mc, e il volume riportato nel Computo metrico estimativo, ammontante a 7.763 mc;
14. il suddetto materiale litoide in esubero, andrà gestito ai sensi dell'art. 37 comma 3 della L.R.15 del 9/07/2020 e DGR 5/03/2021 n. 4-2929 "*Legge regionale 15/2020, articolo 37. Disposizioni per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica. Criteri e le modalita' per la cessione dei materiali litoidi estratti. Integrazione dell'allegato B della D.G.R. 21-1004 del 9 febbraio 2015*": in particolare tale materiale dovrà essere acquisito dalla ditta aggiudicataria dei lavori secondo quanto indicato nell'"Allegato" alla succitata DGR al punto a) del paragrafo "*Procedure nel caso di intervento di estrazione ed asportazione all'interno di un lavoro pubblico*". Tali modalità andranno puntualmente specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nello Schema di Contratto e nel Bando di gara. Si ricorda che la ditta aggiudicataria, prima dell'inizio dell'asportazione è tenuta a versare il corrispettivo del canone offerto in sede di gara alla Regione Piemonte;

15. il materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
16. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
17. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
18. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
19. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
20. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
21. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
22. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore; dovrà essere effettuato un controllo costante del grado di riempimento delle piazze di deposito in particolare a seguito di eventi di piena significativi, procedendo alla rimozione del materiale litoide accumulatosi, secondo le norme vigenti in materia, sopra richiamate;
23. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse

siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

24. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR n° 37/2006 con nota prot. n. 142023 del 17.12.2021, già trasmessa al Comune di Prali.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni